ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE RELATIVA AI CONTRATTI DI CREDITO AI CONSUMATORI

Art. 20

Contenuto dell'autonomia finanziaria dell'Organismo

Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. La misura, le modalita' e i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti all'Organismo sono determinati dal medesimo con delibera nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa procedura e' disciplinata con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Versione in vigore dal 19 settembre 2010, non più in vigore dal 17 ottobre 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori
Estremi	Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Titolo	IV — Disciplina dell'attività degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Capo	III — Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-141-2010/art-20-contenuto-dell-autonomia-finanziaria-dell-organismo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it